

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC—ERIC)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51 del 23 febbraio 2018)

Pagina 19, l'allegato è sostituito con il seguente:

«ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DELL'EMBRC-ERIC

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto dell'EMBRC-ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009.

1. Compiti e attività

(Articolo 4 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC opera sulla base di un'organizzazione centrale, tramite il funzionamento di nodi individuali distribuiti e coordinati da un accordo sul livello dei servizi gestito dal direttore esecutivo con l'aiuto del segretariato, del comitato dei nodi e dei funzionari di collegamento. I rapporti tra la sede centrale e i nodi e/o operatori, nonché le rispettive risorse, sono regolamentati tramite un accordo sul livello dei servizi per l'erogazione di servizi, prodotti e attività a sostegno delle ambizioni di alto livello di questa infrastruttura di ricerca.
2. L'EMBRC-ERIC offre un punto d'accesso unico a un esaustivo portafoglio di servizi e piattaforme di ricerca, ecosistemi marini, risorse biologiche, infrastrutture elettroniche e metadati.
3. I servizi offerti e le attività intraprese da EMBRC-ERIC comprendono, in un elenco non completo:
 - a) l'accesso a un portafoglio di piattaforme di ricerca, risorse biologiche, dati e servizi analitici;
 - b) attività congiunte di ricerca e sviluppo attuate tramite un programma di sviluppo a lungo termine e coordinato tra i nodi nazionali;
 - c) il sostegno all'accesso al materiale biologico marino, compreso il materiale genetico, nonché un'opera di consulenza e orientamento per l'uso delle biorisorse marine;
 - d) flussi integrati di servizi di elevata qualità per l'accesso a risorse biologiche, analitiche e di dati, grazie all'impiego di tecnologie e prassi comuni di fondo;
 - e) il rafforzamento del collegamento tra scienza e industria, tramite un servizio coordinato di trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - f) corsi e strutture di formazione per i ricercatori e il personale tecnico;
 - g) la collaborazione con le infrastrutture di ricerca attive in campi correlati e/o complementari;
 - h) il dialogo con i soggetti interessati delle regioni marittime europee, a sostegno delle loro politiche ambientali e della bioeconomia blu.
4. Le attività saranno svolte in conformità delle politiche di cui agli articoli da 21 a 26 dello statuto, che saranno allegate alle norme di funzionamento e messe a disposizione degli utenti.

2. Sede legale dell'EMBRC-ERIC

(Articolo 2, paragrafo 2, dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

La sede legale dell'EMBRC-ERIC è a Parigi, Francia.

3. Denominazione

(Articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

La denominazione dell'infrastruttura di ricerca è Centro europeo di risorse biologiche marine - Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, in appresso denominato «EMBRC-ERIC».

4. Durata

(Articolo 27 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC è istituito per un periodo iniziale che si concluderà il 31 dicembre 2040.
2. Fatto salvo l'articolo 8 dello statuto, l'EMBRC-ERIC continua ad esistere per successivi periodi quinquennali dopo il periodo iniziale, previa decisione dell'assemblea generale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 9, dello statuto.

5. Scioglimento

(Articolo 28 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Lo scioglimento dell'EMBRC-ERIC avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, dello statuto.
2. Il direttore esecutivo notifica per iscritto alla Commissione entro 10 giorni:
 - a) la decisione di scioglimento adottata dall'assemblea generale; e successivamente
 - b) la conclusione della procedura di scioglimento.
3. Fatto salvo l'articolo 9 dello statuto, eventuali attivi e passivi restanti dopo il pagamento degli attivi o l'estinzione dei debiti dell'EMBRC-ERIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi all'EMBRC-ERIC al momento dello scioglimento.
4. L'EMBRC-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Responsabilità

(Articolo 9 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti e le passività dell'EMBRC-ERIC, di qualsiasi natura, è limitata ai rispettivi contributi versati all'EMBRC-ERIC.
3. L'EMBRC-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

7. Politica in materia di accesso, politica in materia di dati e divulgazione

(Articolo 22 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Le politiche dell'EMBRC-ERIC in materia di accesso, dati e divulgazione, sulle modalità con cui l'EMBRC-ERIC garantisce l'accesso al portafoglio di servizi e piattaforme di ricerca, ecosistemi marini, risorse biologiche e infrastrutture elettroniche è sottoposta all'approvazione dell'assemblea generale dal direttore esecutivo.
2. L'accesso all'EMBRC-ERIC è aperto a tutti i tipi di utenti, compresi tutti i paesi europei ed extraeuropei, non necessariamente in maniera gratuita. Le richieste saranno esaminate con una procedura snellita, comprendente controlli di ammissibilità e fattibilità. La descrizione tecnica e scientifica dell'EMBRC-ERIC fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni di accesso degli utenti.
3. L'accesso sarà monitorato e la soddisfazione degli utenti misurata con un meccanismo di feedback, nel quadro di un sistema di garanzia della qualità per il costante miglioramento dell'accesso e dei servizi.
4. L'EMBRC-ERIC promuoverà la standardizzazione e l'interoperabilità delle infrastrutture elettroniche per gestire volumi cospicui delle differenti tipologie di dati generati, e sviluppare o adottare competenze, strumenti e protocolli per il trattamento dei dati, approvati a livello di comunità.
5. L'EMBRC-ERIC promuoverà i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto per i dati; incoraggerà il trasferimento di conoscenze e la divulgazione di dati e informazioni allacciando collegamenti con iniziative europee già avviate, rilevanti in materia di dati biologici e ambientali e di bioinformatica, come ELIXIR e Lifewatch ERIC, nonché con archivi di dati riconosciuti come EurOBIS, Emodnet, PANGAEA, GEOSS e COPERNICUS.
6. Le politiche dell'EMBRC-ERIC in materia di accesso, dati e divulgazione sono adottate dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto e sono allegate alle norme di funzionamento.

8. Politica di valutazione scientifica

(Articolo 23 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Un riesame scientifico di attività, servizi e piattaforme dell'EMBRC-ERIC ha luogo ogni tre anni, sotto il coordinamento del direttore esecutivo, ed è presentato all'assemblea generale.
2. La politica dell'EMBRC-ERIC per la valutazione scientifica è adottata dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, ed è allegata alle norme di funzionamento.

9. Diritti di proprietà intellettuale

(Articolo 21 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Dopo aver consultato il comitato consultivo scienza e innovazione, il direttore esecutivo elabora la politica dell'EMBRC-ERIC per i diritti di proprietà intellettuale, concernente l'identificazione, l'assegnazione, la protezione, la gestione e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le attività di trasferimento delle tecnologie derivanti da tali diritti di proprietà intellettuale, e la sottopone all'approvazione dell'assemblea generale.
2. La politica dell'EMBRC-ERIC per la proprietà intellettuale regola i diritti di proprietà e utilizzo nell'ambito dell'EMBRC-ERIC e nei confronti di terzi e partner contrattuali, in modo da garantire un utilizzo conforme ed equo, con equi modelli di compensazione per la proprietà e il contributo intellettuali di qualsiasi partecipante all'EMBRC-ERIC.
3. Nessuna disposizione del presente statuto deve intendersi volta ad incidere sui diritti di proprietà intellettuale e sulle politiche di proprietà intellettuale degli operatori, quali determinati ai sensi della pertinente legislazione dei membri e degli accordi internazionali di cui sono parte.
4. I diritti di proprietà intellettuale che derivano, sono creati, ottenuti o sviluppati dal personale dell'EMBRC-ERIC sono attribuiti all'EMBRC-ERIC che ne ha la proprietà.
5. La politica dell'EMBRC-ERIC per i diritti di proprietà intellettuale è adottata dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto ed è allegata alle norme di funzionamento.

10. Politica per l'occupazione

(Articolo 24 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione dei candidati alle posizioni dell'EMBRC-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.
2. I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili dei paesi in cui il personale svolge le proprie attività.
3. L'EMBRC-ERIC pubblica tutti i posti vacanti e istituisce un periodo adeguato per ricevere le candidature.
4. L'EMBRC-ERIC non propone posti ai candidati prima che sia trascorso il periodo di cui sopra.
5. La politica per l'occupazione è adottata dall'assemblea generale, allegata alle norme di funzionamento e pubblicata sul sito web dell'EMBRC-ERIC.
6. La politica per l'occupazione è regolata dalle leggi del membro ospitante.

11. Politica degli appalti

(Articolo 25 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Il direttore esecutivo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, sottopone all'approvazione dell'assemblea generale norme dettagliate per i criteri e le procedure di appalto.
 2. La politica degli appalti dell'EMBRC-ERIC rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione.
 3. Nel quadro della propria politica degli appalti, l'EMBRC-ERIC rende disponibili sul proprio sito web le procedure di gara per gli appalti di prodotti e servizi, nonché le pubblicazioni degli appalti.
 4. La politica degli appalti dell'EMBRC-ERIC è adottata, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, ed è allegata alle norme di funzionamento.»
-